



DETERMINA DIRIGENZIALE DIREZIONE CENTRALE - AREA AMMINISTRATIVA

N° 597 del 12/06/2018

Estensore	Francesca Fusco
Responsabile del Procedimento	Gianfranco Attili
Posizione Organizzativa	Gianfranco Attili





IL DIRIGENTE

PREMESSO che con verbale di Comitato Tecnico del 26.10.2017 si è stabilito di procedere alla sostituzione del macchinario Gas Cromatografo di massa, utilizzato per le determinazioni analitiche di IPA, PCB, fitofarmaci e diossine, oramai obsoleto, e di cui la ditta non assicura più la manutenzione, mediante fornitura in noleggio;

CHE il Direttore del Distretto Provinciale di Pescara con nota acquisita al ns.Prot.n°30562 del 4.11.2017 ha richiesto di provvedere al noleggio di un gascromatografo con rivelatore Spettrometro di massa triplo quadrupolo, come stabilito dal verbale del Comitato Tecnico sopra richiamato, e ha trasmesso il Capitolato Tecnico da cui si evince che la fornitura a noleggio deve comprendere

- n° 1 gas-cromatografo dotato di iniettore multifunzionale;
- n° 1 rivelatore a spettrometria di massa atriplo quadrupolo;
- n° 1 autocampionatore per liquidi;
- n°1 personal computer;
- n°1 gruppo di continuità che garantisca almeno 30' di autonomia;
- software per la gestione del sistema e librerie di spettri di massa;
- servizio di assistenza full-risk d;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101»;

VISTO il <u>Decreto Legge n.95 del 06.07.2012</u>, convertito in legge con modificazioni <u>Legge n.135 del 07.08.2012</u>, che prevede all'<u>art.1 comma 1</u> che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 "sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto";

CONSIDERATO che la citata <u>Legge 135/2012</u> prevede all'art.1, <u>comma 3</u>, che "Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione";

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilita' 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato



elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali";

RAVVISATO in merito che, da una verifica specificamente eseguita sulla apposita piattaforma telematica e desumibile dalla relativa stampa della pagina web in atti non risulta allo stato attivata, da parte di Consip Spa specifica convenzione avente ad oggetto la fornitura di cui alla presente procedura;

RILEVATO che il bene oggetto della presente fornitura è reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) all'interno del bando "BENI / Veicoli e Forniture per la Mobilità;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, <u>D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50</u>;

VISTO il <u>D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59</u>, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'art.36 comma 2 lett b), del <u>Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50</u> (Nuovo codice degli appalti) e s.m. i.;

VISTO l'art.37 del <u>Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50</u> ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti "di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa";

VISTO che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del DIgs 50/2016;

VISTO che il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del Dlgs 50/2016;

DATO ATTO che i principi posti dall'art. 30 del Dlgs 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip;

RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale n. 53 del 31.05.2018 con la quale è stata approvata la programmazione delle forniture di beni e servizi per l'annualità 2018-2019;

VISTO l'art. 28 del D.Lgs 50/2016 in base al quale i contratti sono aggiudicati secondo le



disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto;

VISTA la nota di chiarimento del Rup inviata in data 16.01.2018 in cui si spiega che il valore dello strumento, sia tecnico che economico, prevale di molto rispetto al costo aggiuntivo del noleggio;

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi, come specificato dal RSPP con nota prot. 20074 del 15.05.2018 con cui si trasmette il DUVRI di conseguenza sussistono costi per la sicurezza pari a € 53,05;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di procedere all'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016 mediante RDO aperta sul MEPA sul Bando "BENI / Veicoli e Forniture per la Mobilità" sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, per la fornitura a noleggio di un di un gascromatografo con rivelatore Spettrometro di massa triplo quadrupolo, come descritto nel Capitolato Tecnico-Lotto unico:

RITENUTO di aggiudicare la procedura sulla base del il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 D.Lgs 50/2016;

RITENUTO di individuare, quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31 del <u>D.Lgs.50/2016</u>, la D.ssa Emanuela Scamosci – Direttore del Distretto Provinciale di Pescara;

RITENUTO, altresì, in relazione alla complessità dell'intervento, trattandosi di prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, di dover nominare un Direttore dell'esecuzione nella figura del Dott. Emanuel Crescenzi per l'espletamento dei compiti previsti dal D.Lgs. 50/2016, come anche delineato nelle linee guida ANAC in materia;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 204.376,81, comprensiva di Iva, contributo Anac, oneri della sicurezza e fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016, come da quadro economico allegato, trova copertura sul capitolo 1.01.01.04.381.0 denominato "Altre Spese per godimento beni di terzi" del bilancio pluriennale 2018-2020 nel seguente modo: anno 2018 € 37.643,48 – anno 2019 € 66.693,33 – anno 2020 € 100.040,00;

DARE ATTO dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

CHE l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 34 del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 18/01/2018 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2018-2020, di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2018 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in esercizio provvisorio, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente



regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza per le ragioni esposte dal Rup verbale del Comitato Tecnico sopracitato:

RITENUTO di approvare le il Disciplinare di gara, il modelli, Capitolato Tecnico e d'Oneri e Duvri che verranno pubblicati sul MEPA;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce "Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....";

TUTTO CIO' premesso

DETERMINA

- 1)DI PROCEDERE per tutte le motivazioni sopra riportate, all'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016 mediante RDO aperta sul MEPA sul Bando "BENI / Veicoli e Forniture per la Mobilità" sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 D.Lgs 50/2016 per la fornitura a noleggio di un di un gascromatografo con rivelatore Spettrometro di massa triplo quadrupolo così come descritto nel Disciplinare;
- 2) **DI STABILIRE** che sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza pari a € 53,05, come specificato dal RSPP con nota prot. 20074 del 15.05.2018 con cui si trasmette il DUVRI:
- 3) **DI INDIVIDUARE** quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'<u>art.31</u> del <u>D.Lgs.50/2016</u>, la D.ssa Emanuela Scamosci Direttore del Distretto provinciale di Pescara;
- 4) **DI INDIVIDUARE** quale Direttore dell'esecuzione Dott. Emanuel Crescenzi del Distretto provinciale di Pescara, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016;
- 5) **DI DATO ATTO** che la spesa complessiva di € 204.376,81, comprensiva di Iva, contributo Anac, oneri della sicurezza e fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016, come da quadro economico allegato, trova copertura sul capitolo 1.01.01.04.381.0 denominato "Altre Spese per godimento beni di terzi" del bilancio pluriennale 2018-2020 nel seguente modo: anno $2018 \in 37.643,48$ anno $2019 \in 66.693,33$ anno $2020 \in 100.040,00$ <u>– CIG 75088524B1</u>;
- 6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Il Direttore dell'Area Amministrativa

Dr. Gianfranco Attili



Data, 12/06/2018

Il Direttore dell'Area Amministrativa ATTILI GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.

